

Richiesta di concessione assegno di maternità (ex art 66 L. 488/1999)

Che cos'è

L'assegno di maternità è un contributo economico erogato alle madri che non beneficiano di nessuno trattamento di maternità o, di un trattamento inferiore all'importo dell'assegno erogato dal Comune. In tal caso il beneficio erogato corrisponde alla differenza tra l'importo dell'assegno comunale e l'indennità di maternità di cui è titolare la richiedente. L'assegno di maternità è concesso dal Comune ed è erogato dall'INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Requisiti

A chi è rivolto

Per richiedere l'assegno devono esserci alcuni requisiti:

1. Donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno.
2. Nascita di un figlio o ingresso nella famiglia anagrafica del richiedente di un minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento,
3. In luogo delle persone indicate al punto 1, possono beneficiare dell'assegno i seguenti soggetti purché residenti nel comune, cittadini italiani o comunitari o in possesso della carta di soggiorno:
 - il padre, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre;
 - l'affidatario preadottivo, in luogo della moglie affidataria preadottiva, quando sopraggiunga separazione legale, ex art. 25 L. 184/93, e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica;
 - l'adottante non coniugato in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti.
4. In caso di decesso della madre del neonato o della donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, l'assegno può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna.
5. In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori, può beneficiare dell'assegno colui a cui il minore è stato affidato con provvedimento del giudice.
6. Indicatore della situazione economica (ISE), determinato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e dei relativi regolamenti attuativi.

Come si ottiene

La domanda dev'essere presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia anagrafica del richiedente, del minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

A chi rivolgersi

Area 1- Amministrativa, Alessandro Fattorini Tel. 050/684931, fax 050 685771,e-mail anagrafe@comune.santaluce.pi.it